GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — **ROMA** — LUNEDI 2 SETTEMBRE — NUM. 208

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D' ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto del 24 giugno 1889:

A cavaliere:

Salvi Pietro, capitano di fanteria (prese parte alla campagna del 1859).

Massa Luigi, id. contabile (id.).

Adriani Sante, tenente nei RR. carabinieri (id.).

Con decreto del 30 giugno 1889:

A cavaliere:

Cantoni Ernesto, capitano del Genio.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreto del 28 luglio 1889:

Ad uffiziale:

Bovari cav. Demetrio, segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di Finanza, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per età avanzata e per anzianità di servizio.

Con decreto del 1° agosto 1889:

A commendatore:

Capozzi cav. Enrico, conservatore delle Ipoteche ad Avellino, collocato a riposo per età avanzata.

Con decreto del 18 luglio 1889:

A cavaliere:

Ademollo ing. Leopoldo, ispettore di 2ª classe nell'Amministrazione del Catasto.

Biglio Tommaso, id. id.

Spadoni ing. Leonida, id. di 3ª id.

Menniti avv. Giuseppe, presidente della Commissione per le Imposte dirette in Badolato.

Marcozzi Luigi, capo sezione dell'Ufficio Tasse presso il Municipio di Roma.

Sulla proposta del Ministro dell' Interno:

Con decreto del 28 luglio 1889:

A cavaliere:

Capitani Americo, ispettore di P. S., collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Con decreto del 1° agosto 1889:

A cavaliere:

Lauro Francesco, aiuto contabile nella R. Marina, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri:

Con decreto del 1° agosto 1889:

A cavaliere:

Dall'Orso Giovanni Battista, commerciante italiano in Odessa.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 1° agosto 1889:

A cavaliere:

Petrotti cav. Francesco, consigliere di Corte d'appello, collocato a riposo a sua domanda.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6347** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1889, N. 6136 (Serie 3ª);

Visto il Nostro decreto 14 luglio 1889;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno e *ad interim* per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno, Ministro *ad interim* degli Affari Esteri, per l'istituzione di una carriera d'ordine presso le Cancellerie diplomatiche e consolari all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 6 agosto 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per l'istituzione di una carriera d'ordine presso le Cancellerie diplomatiche e consolari all'estero.*

Art. 1.

Per i servizi di contabilità, di archivio, di registrazione e di copia in quelle cancellerie diplomatiche e consolari, che saranno designate con apposito decreto Reale, sono instituiti dieci posti di ufficiali d'ordine con i gradi e gli stipendi risultanti dall'unita tabella (annesso 1) vista ed approvata, d'ordine Nostro, dal ministro degli affari esteri. I detti ufficiali d'ordine saranno promossi nei limiti del ruolo speciale, al quale appartengono, e riceveranno gli aumenti sessennali sullo stipendio, secondo le norme in vigore rispetto agli ufficiali d'ordine del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

Gli ufficiali d'ordine instituiti col precedente articolo, riceveranno, oltre allo stipendio, una indennità di residenza il cui ammontare sarà determinato col decreto di cui all'art. 1, nei limiti della spesa all'uopo autorizzata annualmente col bilancio. Riceveranno pure un'indennità di primo stabilimento da determinarsi con decreto ministeriale, e che si intenderà acquistata dal giorno del loro arrivo alla residenza loro assegnata, ed avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenuto per recarsi alla detta residenza. Essi non percepiranno alcun diritto di cancelleria.

Art. 3.

Le condizioni necessarie per essere ammesso nella carriera di ufficiali d'ordine all'estero, sono:

1° la cittadinanza italiana;

2° l'età non minore degli anni 20, nè maggiore di 30;

3° l'essere sano e di robusta costituzione fisica;

4° il trovarsi in una conveniente posizione di famiglia;

5° l'aver sempre serbata una buona condotta morale,

6° l'aver adempiuto agli obblighi della leva;

7° l'aver conseguito la licenza ginnasiale o di scuola tecnica;

8° l'aver vinto la prova degli esami speciali prescritti dal presente decreto;

9° l'aver compiuto presso il Ministero un anno di volontariato gratuito dopo l'ottenuta ammissione.

Art. 4.

Gli esami per conseguire il posto d'ufficiale d'ordine all'estero, sono scritti ed orali e durano tre giorni, dei quali due sono assegnati per le prove scritte ed il terzo per la prova orale.

Le prove scritte consisteranno:

1° nel dare un saggio di perfetta calligrafia secondo il tipo adottato dal Ministero degli affari esteri e annesso al programma di esame;

2° nel tradurre in italiano e nello scrivere sotto dettatura un brano di un libro francese;

3° nel tradurre e nello scrivere sotto dettatura un brano di un libro scritto nella lingua del paese dove l'ufficiale d'ordine deve essere destinato,

4° in una composizione italiana sopra un tema di carattere storico o letterario

5° nella risoluzione di un problema aritmetico e nella formazione di una tabella statistica.

Nell'esame orale i candidati dovranno dar prova:

1° di saper parlare correntemente la lingua francese e la lingua del paese dove l'ufficiale d'ordine dev'essere destinato;

2° di conoscere l'economia dei servizi di archivio, di registrazione e di spedizione,

3° di conoscere la tariffa consolare, la circoscrizione diplomatica e consolare e le regole fondamentali della contabilità;

4° di conoscere il sistema monetario e quello dei pesi e misure del paese dove l'ufficiale d'ordine deve essere destinato,

5° di possedere almeno le nozioni elementari della storia, dell'ordinamento politico e di quello amministrativo del Regno e le nozioni elementari delle discipline medesime rispetto al paese, dove l'ufficiale d'ordine dev'essere destinato, nonchè la geografia.

Art. 5.

Agli esami potranno presentarsi anche gli impiegati d'ordine del Ministero degli affari esteri, ai quali potrà il ministro, ove lo creda, accordare la dispensa dalla condizione dell'età, prescritta dal n. 2 dell'art. 3. Quando essi vincano la prova degli esami potranno ottenere all'estero un posto equivalente a quello già occupato nel Ministero, qualora naturalmente tale posto si trovi vacante nel ruolo all'estero.

Art. 6

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal ministro, e sarà composta di un direttore capo di divisione del Ministero — Presidente, del capo della Ragioneria del Ministero, di un professore di storia e

geografia, di un professore di lingua e di un maestro di calligrafia. Un segretario del Ministero disimpegnerà senza voto le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 7.

Il ministro per gravi ragioni di servizio potrà trasferire un ufficiale d'ordine dalla sede alla quale concorse e fu nominato, ad un'altra sede per la quale abbia i necessarii requisiti, ovvero destinarlo a prestare servizio presso il Ministero. In quest'ultimo caso non sarà più dovuta all'ufficiale d'ordine l'indennità di residenza.

Art. 8.

Nelle ambasciate, legazioni, o nei consolati che sono collocati in palazzi di proprietà dello Stato, gli impiegati d'ordine potranno, ove lo consenta il titolare dell'ufficio, essere alloggiati nei palazzi stessi.

In tal caso sarà loro ridotta equamente la indennità locale.

Disposizione transitoria.

I commessi od altri impiegati straordinarii che prestano attualmente servizio presso i Regi uffici all'estero e sono dal Ministero pagati, potranno essere mantenuti nel loro posto, finchè il Ministero non creda giunto il momento di sostituirli con ufficiali d'ordine.

Visto, d'ordine d. S. M.:
Il Presidente del Consiglio, Ministro dell' Interno e ad interim degli Affari Esteri
CRISPI.

ANNESSO A.

RUOLO ORGANICO *degli impiegati d'ordine presso le Regie Cancellerie diplomatiche e consolari all'estero.*

Numero	GRADO	STIPENDIO parziale	STIPENDIO complessivo
1	Archivista capo	4,000	4,000
1	Archivista di 1ª classe	3,500	3,500
1	» di 2ª »	3,200	3,200
1	» di 3ª »	2,700	2,700
1	Ufficiale d'ordine di 1ª classe . .	2,200	2,200
1	» di 2ª » . .	1,800	1,800
4	» di 3ª » . .	1,500	6,000
10			

Il Numero **6348** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725;

Veduta la deliberazione in data 12 novembre 1888, con la quale il comune di Pordenone si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;

Veduta la deliberazione in data 3 dicembre 1888, con la quale la Deputazione provinciale di Udine, approvando la deliberazione del municipio di Pordenone, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;

Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A cominciare dal 1° ottobre 1889, è istituita nella città di Pordenone una Scuola tecnica governativa di 3ª classe

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Spezia, addì 13 agosto 1889.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6358** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 27 della legge 11 luglio 1889, N. 6212 (serie 3ª), col quale si dà facoltà al Governo del Re di coordinare e di pubblicare il testo unico delle leggi sugli spiriti, con le modificazioni stabilite dalla citata legge;

Visti il Regio decreto del 12 ottobre 1883, N. 1640 (serie 3ª), che approva il testo unico delle leggi per la tassa sulla fabbricazione degli spiriti, la legge 2 aprile 1886, N. 3754 (serie 3ª), la legge 10 luglio 1887, N. 4665 (serie 3ª), la legge 14 luglio 1887, N. 4703 (serie 3ª), il Regio decreto 7 settembre 1887, N. 4920 (serie 3ª), il Regio decreto 25 dicembre 1887, N. 5124 (serie 3ª), convalidato con la legge 24 giugno 1888, N. 5470 (serie 3ª), la legge 24 giugno 1888, N. 5471 (serie 3ª), la legge 12 luglio 1888, N. 5515, allegato *C*, (serie 3ª), la legge 11 luglio 1889, N. 6213 (serie 3ª);

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sugli spiriti, visto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

TITOLO I.

TASSA DI FABBRICAZIONE.

Art. 1.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero, sono stabilite nella misura di una lira e venti centesimi per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale, alla temperatura di gradi 15 56 del termometro centigrado.

Art. 2.

I seguenti prodotti a base di alcool, quando vengono importati dall'estero, sono soggetti a sopratassa, nella misura qui sotto indicata:

Numero della tariffa	Prodotti soggetti a sopratassa	Ammontare della sopratassa	Unità di misura sulle quali è commisurata la sopratassa
		L. c.	
5	Etere e cloroformio . .	3 »	Per ogni chilogrammo di etere e cloroformio, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
8	Essenze spiritose di *rhum*, *cognac* ed altre contenenti spirito.	0 68	Per ogni chilogrammo, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
66	Profumerie alcooliche .	96 »	Per ogni quintale, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
73	Vernici a spirito . . .	80 »	Per ogni quintale di peso netto legale.

Art. 3.

I medicamenti semplici o composti contenenti spirito, oltre il dazio proprio stabilito dalla tariffa, debbono pagare la sopratassa sulla quantità di spirito che contengono o che fu consumata nella loro fabbricazione.

La misura della sopratassa è determinata dal Consiglio superiore di sanità, assistito da tre chimici designati dai ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio.

Art. 4.

L'esercizio delle fabbriche di spirito, quando non si tratti delle distillerie agrarie considerate dai due primi capoversi del seguente art. 10, è soggetto alla vigilanza permanente della finanza.

La quantità del prodotto sul quale grava la tassa di fabbricazione è determinata da un misuratore meccanico, da applicarsi alla prima distillazione.

Durante il tempo delle riparazioni dei misuratori, il prodotto sarà accertato direttamente dagli agenti dell'Amministrazione.

Art. 5.

L'abbuono da concedersi sul'o spirito di prima distillazione per cali, di persioni ed altre passività di fabbricazione è determinato nella misura:

a) di 10 per cento, per le fabbriche che distillano l'amido e le sostanze amidacee (come i cereali, il riso, la farina, le patate), i residui della fabbricazione o della raffineria dello zucchero (melazzi, ecc.), le barbabietole ed i tartufi di canna (*topinambours*);

b) di 25 per cento, per le distillerie dell'alcool dalle frutta, dalle vinaccie, dalle feccie del vino, dal miele e dalle altre materie non comprese nella lettera *a*;

c) di 35 per cento, per la distillazione del vino.

Nelle fabbriche, le quali distillano materie soggette ad abbuono diverso, la distillazione dovrà esser fatta in apparecchi o in tempi diversi e lo spirito dovrà esser conservato in locali distinti, secondo che sarà stabilito per regolamento.

Art. 6.

È esente da imposta la rettificazione o trasformazione qualunque di alcool pel quale fu pagata la tassa di fabbricazione.

I residui della rettificazione non potranno essere messi in commercio, se prima non saranno stati adulterati in guisa da escludere ogni possibilità del loro uso come materie alimentari.

Le materie prime impiegate nella produzione dell' alcool non sono soggette a dazio consumo.

Art. 7.

Il fabbricante non ha diritto alcuno a compenso o risarcimento pel danno che gli fosse derivato dall'impedimento o dalla sospensione di lavoro durante le operazioni di applicazione del misuratore e dagli adattamenti preliminari.

Art. 8.

Nelle fabbriche sottoposte all' obbligo del misuratore è in facoltà dell'Amministrazione di eseguire a proprie spese quanto è necessario per applicare il detto istrumento e di occupare senza indennità lo spazio occorrente per l'adattamento e la vigilanza.

Art. 9.

L'applicazione dei misuratori e la vigilanza permanente per l'accertamento diretto del prodotto nelle distillerie non agrarie e in quelle contemplate dal 3° comma dell'art. 10 e dall'art. 11 è fatta di pieno diritto dall'Amministrazione finanziaria in qualunque momento lo creda opportuno, salvo gli effetti della dichiarazione per la lavorazione in corso.

Se fosse stato iniziato il giudizio peritale, di che all'art. 16, esso varrebbe per regolare la tassazione giornaliera controversa fino al termine della lavorazione in corso.

In caso di divergenza tra l'ufficio tecnico di finanza, incaricato della applicazione dei misuratori, ed i fabbricanti circa il carattere non agrario delle distillerie, decide il Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle).

Art. 10.

Sono considerate agrarie, agli effetti di questa legge, le distillerie esistenti nei fondi di proprietà del fabbricante o da lui coltivati, nelle quali lo spirito deriva dalla distillazione delle vinaccie, delle frutta e del vino esclusivamente prodotti nei fondi medesimi.

Le distillerie agrarie pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi, determinata secondo le discipline stabilite dalla presente legge.

L'Amministrazione è però autorizzata ad applicare l'accertamento della tassa di fabbricazione, giusta l'art. 4, anche alle distillerie agrarie, allorquando la produzione dello spirito durante l'anno ecceda i venti ettolitri di alcool anidro. In tal caso l'abbuono di fabbricazione sarà applicato secondo la misura indicata nell'articolo seguente.

Art. 11.

Se i proprietari o coltivatori di fondi diversi si uniscono in associazione cooperativa, allo scopo di distillare in comune e in una stessa fabbrica le materie indicate alle lettere *b* e *c* dell'art. 5 derivanti dai fondi medesimi, la misura dell'abbuono considerato da questo articolo è portata al 30 per cento per la distillazione della frutta, delle vinaccie e delle feccie di vino, a 40 per cento per la distillazione del vino.

Rispetto a queste fabbriche, valgono le disposizioni per la vigilanza e il riscontro, di che al secondo comma dell'art. 4.

Art. 12.

Le fabbriche non sottoposte alla vigilanza permanente della finanza pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi. Questa vien determinata avuto riguardo alla capacità mediamente utilizzata di ciascun lambicco, alle materie da adoperarsi, ed al modo

con cui ha luogo la distillazione, tenuto conto di tutte le circostanze che possono influire sulla quantità del prodotto.

Art. 13

L'ammontare della tassa per ogni giorno di lavoro è determinato dall'ufficio tecnico di finanza.

Art. 14.

Quando il fabbricante rifiuti la determinazione della produttività e della tassa giornaliera notificatagli dall'Amministrazione, deve nei venti giorni dalla notificazione presentare ricorso di perizia al prefetto della provincia per mezzo dell'agenzia dell'imposte, ritirandone ricevuta.

Il fabbricante dovrà inoltre dare garanzia all'agente per il pagamento delle spese di perizia.

Art. 15.

Il ricorso non è ammesso se il fabbricante:

a) non abbia dichiarato la tassa che è disposto di accettare;

b) non si sia obbligato a pagare, durante il tempo occorrente per la definizione della controversia, la tassa stabilita dall'Amministrazione, salvo il diritto alla compensazione od al rimborso;

c) non abbia dato la chiesta garanzia per le spese di perizia.

Se il ricorso è inammissibile, il prefetto lo respinge per mezzo dell'agente delle imposte.

Art. 16.

Se il ricorso è ammissibile, il prefetto promuove il giudizio peritale.

A tale scopo è istituito in ciascun capoluogo di provincia un Comitato di periti composto di tre membri ivi residenti e scelti da una Commissione costituita dal prefetto, dell'intendente di finanza e del presidente del Tribunale, la quale si aduna all'uopo nel mese di settembre di ogni anno ad iniziativa del prefetto che ne ha la presidenza.

Possono essere eletti membri del Comitato gli ingegneri, i laureati in scienze fisiche e i licenziati in agronomia dalle scuole superiori del Regno.

Il Comitato elegge il suo presidente, e dura in ufficio finchè non sia costituito quello per l'anno successivo.

Art. 17.

Il Comitato od anche il suo presidente, nel caso di mancato intervento degli altri membri, può ordinare gli esperimenti che occorressero, e deve invitare ad assistervi l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza.

Il Comitato, nel determinare la produttività giornaliera, deve tener conto dei dati di fatto accertati dalla finanza, e prendere esclusivamente per base i fattori diretti dai quali essa dipende, escludendo i cali, le dispersioni e le altre passività di fabbricazione dello spirito, pei quali la legge accorda speciali abbuoni. Sempre poi deve emettere la sua decisione, specificando e motivando i criteri sui quali si fonda.

Art. 18.

Il Comitato peritale deve prendere la sua decisione entro un mese dal ricevimento del ricorso.

Oltrepassato tal termine senza che esso abbia deliberato sul ricorso, il prefetto può pronunciare il decadimento del Comitato stesso dal suo ufficio e passare alla nomina di altro Comitato.

La decisione motivata del Comitato viene per cura del prefetto comunicata immediatamente alle parti.

Art. 19.

Il ricorso contro la decisione del Comitato deve essere presentato entro 15 giorni dalla notificazione della decisione medesima alla segreteria della prefettura, ritirandone ricevuta

Il prefetto, ricevuto il ricorso nel termine stabilito, promuove il giudizio revisionale.

Art. 20.

Per la risoluzione dei ricorsi contro i giudizi dei Comitati è stabilita una Commissione centrale per la tassa di fabbricazione sugli spiriti, sedente in Roma.

Essa sarà composta di 5 membri, delegati: due dal Ministero delle finanze, due dal Ministero di agricoltura, industria e commercio ed uno dal Consiglio dell'agricoltura, scelti tra persone di riconosciuta competenza tecnica.

Art. 21.

La Commissione centrale è nominata con decreto del ministro delle finanze ogni anno nel mese di novembre e terrà le sue adunanze al Ministero delle finanze; essa nominerà il proprio presidente.

A parità di voti nelle deliberazioni della Commissione prevale quello del presidente.

Per la validità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza di almeno tre delegati. I membri della detta Commissione durano in carica finchè non sia costituita quella per l'anno successivo.

Art. 22.

I ricorsi contro le decisioni dei Comitati peritali sono trasmessi alla Commissione centrale dai prefetti per mezzo del Ministero delle finanze.

Ogni ricorso deve essere accompagnato da una relazione sullo stato e produttività della fabbrica alla quale si riferisce e da uno specchio dimostrativo delle tassazioni vigenti nella provincia, da compilarsi dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza.

Art. 23.

La Commissione prenderà le sue deliberazioni nel termine di due mesi dal ricevimento dei ricorsi e ne darà comunicazione alle parti per mezzo dei prefetti.

Art. 24.

La tassa diventa definitiva:

a) quando sia scorso il termine stabilito senza che il fabbricante abbia ricorso al prefetto per promuovere il giudizio peritale;

b) quando le parti non abbiano ricorso in appello entro quindici giorni dalla notificazione del primo giudicato;

c) quando la Commissione centrale abbia pronunziato in appello:

d) in caso di inammissibilità dei ricorsi pronunziata dal prefetto.

Art. 25.

Le spese del procedimento, in base alle liquidazioni dei presidenti, sono determinate di volta in volta con decreto ministeriale, e ripartite fra le parti in ragione della rispettiva soccombenza finale.

Art. 26.

La liquidazione della tassa vien fatta ogni bimestre. La riscossione è eseguita un mese dopo la liquidazione nei modi e colle forme stabilite dal Regio decreto del 14 maggio 1882, N. 740 (serie 3ª).

I fabbricanti devono dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa tra un pagamento e l'altro.

Per le fabbriche di spiriti munite di misuratore o soggette alla vigilanza permanente, è fatta facoltà al Ministero delle finanze di stabilire che la tassa sia versata direttamente nelle Tesorerie dello Stato.

Le cauzioni per queste fabbriche potranno essere date anche mediante prima ipoteca sugli opifici, o sopra altri beni stabili, o mediante malleveria solidale di due persone solventi accettate dall'Intendenza di finanza.

Art. 27.

Nel caso di sospensione di lavoro delle fabbriche, di cui al comma 3° dell'articolo precedente, i termini pel pagamento della tassa sono prorogati temporaneamente e per non oltre due mesi.

Questa concessione, sempre nei limiti della prestata cauzione, cesserà appena la fabbricazione venga riattivata.

Art. 28.

Gli spiriti prodotti dalle fabbriche non agrarie e da quelle agrarie nelle quali è applicato il misuratore, devono essere custoditi in appositi magazzini annessi alla distilleria, che saranno considerati come

locali di fabbrica e sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi privati.

I fabbricanti, i quali versino la tassa di fabbricazione direttamente in Tesoreria, potranno essere dispensati dalla cauzione prescritta dal precedente art. 26, quando si assoggettino a pagare la tassa medesima a misura della estrazione dello spirito dal magazzino, fermo restando il debito del fabbricante in base alla liquidazione bimestrale.

Con decreto Reale si provvederà al conguaglio del carico del fabbricante, determinato dalle successive liquidazioni bimestrali, col registro di deposito dello spirito

Art. 29.

Eccezionalmente e previo l'adempimento delle prescrizioni che saranno stabilite nel regolamento, l'alcool prodotto nelle fabbriche indicate nel precedente articolo, potrà, agli effetti di che all'articolo medesimo, essere custodito anche in magazzino non annesso alle fabbriche.

Questo magazzino sarà considerato come locale di fabbrica e sarà soggetto alle prescrizioni della legge doganale per i depositi privati. Rispetto al pagamento della tassa sull'alcool depositato nel detto magazzino, saranno applicate le disposizioni dell'articolo precedente.

Colle norme che saranno stabilite nel regolamento, il beneficio del deposito dello spirito in magazzini assimilati ai depositi doganali è esteso anche ai commercianti all'ingrosso.

Nei due casi considerati dal presente articolo, le spese per la vigilanza saranno a carico degli interessati.

Art. 30.

È concesso ai fabbricanti di liquori, uso cognac, di preparare e custodire in speciali magazzini assimilati ai depositi doganali privati, o in depositi fiduciari, lo spirito delle fabbriche le quali distillano vino.

Il passaggio dello spirito di vino puro dai depositi ai magazzini destinati alla preparazione dei liquori, uso cognac, è vincolato a bolletta di cauzione.

I liquori, uso cognac, non fatti esclusivamente di spirito di vino non saranno ammessi ai depositi e non godranno gli abbuoni di che al presente articolo.

Sulla quantità totale di spirito introdotto nei magazzini per la fabbricazione dei liquori, uso cognac, sarà accordato l'abbuono del *sette per cento* l'anno, a titolo di calo, di affinazione e di giacenza.

Per periodi minori di un anno il calo si liquida in proporzione di mese in mese compiuto.

Art. 31.

È data facoltà agli esercenti le fabbriche di spirito non agrarie ed agli esercenti le fabbriche agrarie munite di misuratore d'immettere lo spirito destinato all'esportazione tanto in natura, quanto mescolato ai vini in deposito doganale. In questo caso lo sgravio della tassa interna di fabbricazione, mediante detrazione dagli accertamenti di fabbrica, sarà fatta in confronto delle bollette di introduzione in deposito dello spirito, il quale, dopo di ciò, sarà a tutti gli effetti considerato come estero.

Art. 32.

Il trasporto degli spiriti dalle fabbriche agli opifici di rettificazione, ai depositi di cui al comma 3° dell'art. 29, agli stabilimenti per la preparazione del cognac, di cui all'art. 30, a quelli per la concia dei vini, di cui al seguente art. 33, e ai depositi a scopi industriali di cui all'art. 34, è soggetto a bolletta di cauzione e a certificato di scarico.

Art. 33.

È accordata la riduzione del 25 per cento della tassa di fabbricazione sullo spirito di vino, ad un grado di purezza da determinarsi nel regolamento e sull'alcool etilico puro impiegati nella alcoolizzazione dei vini e mosti fermentati per rialzare la forza alcoolica natura'e dei vini deboli e per la preparazione dei vini tipici.

Tale riduzione è subordinata alle condizioni seguenti:

a) che lo spirito sia destinato a rialzare il titolo alcoolico sino al grado fissato per decreto reale;

b) che lo spirito aggiunto alle miscele non ecceda in alcun caso due litri di alcool anidro per ogni ettolitro;

c) che le miscele si operino sotto la vigilanza degli agenti finanziari, nei depositi autorizzati di spirito, o, mediante speciali permessi, nei magazzini privati di consorzi, di produttori e commercianti, di municipi o altri corpi locali.

Art. 34.

Lo sgravio della tassa sullo spirito, a favore delle industrie, le quali lo adoperano come materia prima, è applicato alle industrie dell'aceto e dell'enocianina.

Tale sgravio avrà luogo mediante abbuono sulla tassa dovuta per lo spirito prodotto nelle fabbriche nazionali munite di misuratore o soggette alla vigilanza permanente, o sulla sovratassa cui è soggetto l'alcool introdotto dall'estero.

Ai fabbricanti di enocianina è però fatta facoltà di optare per la restituzione diretta della tassa, nel qual caso potrà essere richiesta la prova della provenienza dello spirito.

Art 35.

Per lo spirito da adoperarsi nella fabbricazione dell'aceto, l'abbuono di tassa è stabilito nella misura di 50 lire per ogni ettolitro di spirito a 100 gradi.

Per quello impiegato nella fabbricazione dell'enocianina, la tassa sarà restituita per intiero.

Art. 36.

Agli effetti dell'art. 34, l'esercente di una delle industrie indicate in detto articolo, deve presentarne la denuncia all'Intendenza di finanza della provincia, indicando l'ubicazione della fabbrica ed il modo nel quale lo spirito viene adoperato Deve inoltre predisporre, per il deposito e la custodia dello spirito, un magazzino il quale abbia le condizioni stabilite per i depositi privati e sottoporsi all'obbligo della cauzione ed alla responsabilità per le deficienze eccedenti i cali di tolleranza ai termini degli articoli 46 e 72 del regolamento doganale.

Art. 37.

Entro il termine di quindici giorni dalla fatta denuncia, l'ufficio tecnico di finanza verifica se il locale offra le volute condizioni ed in difetto provvede a spese dell'esercente a tutti gli adattamenti che fossero stati prescritti rispetto anche ai recipienti di custodia dello spirito, i quali dovranno essere muniti d'indicatori graduati di livello con riferimento di volume.

La verificazione della fabbrica deve farsi risultare mediante apposito processo verbale, nel quale deve altresì essere indicato il metodo di produzione, la produttività media giornaliera della fabbrica ed il percentuale di alcool che viene adoperato.

Art. 38.

Per intraprendere la lavorazione, l'esercente deve presentare, almeno 48 ore prima, la dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, indicando la provenienza e quantità dello spirito da impiegarsi, la durata e l'orario giornaliero della lavorazione.

Art. 39.

Il trasporto dello spirito per usi industriali è vincolato a bolletta di cauzione ed a certificato di scarico.

La cauzione deve essere data per la sovratassa o la tassa da abbuonarsi.

L'ufficio tecnico provvede alla verificazione dello spirito in corrispondenza alla bolletta di cauzione e non riscontrando alcuna irregolarità, ne autorizza l'immissione in magazzino coll'assistenza dell'agente di finanza e con allibramento della dichiarazione su di apposito registro che conterrà due parti, l'una pel carico e l'altro per lo scarico.

In base alla dichiarazione, così convertita in bolletta di deposito si faranno le occorrenti annotazioni di scarico sulla bolletta a cauzione, salvo alla dogana di partenza di ricuperare dal garante la soprattassa sulle eventuali deficienze trovate all'arrivo in fabbrica, quando trattasi di spirito estero, e all'ufficio tecnico di finanza della provin-

cia, nella quale è situata la fabbrica di spirito, di diminuire della quota di tassa corrispondente alle deficienze la detrazione dagli accertamenti della fabbrica stessa, quando invece trattisi di spirito nazionale.

È inscritto a carico lo spirito che entra nel magazzino ed a scarico quello che viene estratto per l'impiego industriale, ed in corrispondenza di questo verrà poi indicata la quantità di prodotto ottenuto.

Art. 40.

Eguale procedimento, per quanto concerne la presentazione della dichiarazione, l'immissione dello spirito in magazzino e l'allibramento e successivo scarico sul registro, dovrà seguirsi per le fabbriche di enocianina che avessero optato per la restituzione diretta della tassa.

Art. 41.

Ogni introduzione nel magazzino suddetto dovrà essere almeno di tre ettolitri di alcool a 90° dell'alcoolometro centesimale, e non potrà aver luogo che una volta al mese.

Art. 42.

Nessuna partita di spirito potrà essere estratta dal magazzino di deposito senza la preventiva dichiarazione da parte del fabbricante e l'assistenza di un delegato dell'Amministrazione finanziaria.

È poi vietata qualsiasi estrazione di spirito dalle fabbriche, a meno che non ne sia anticipatamente pagata la tassa non soddisfatta.

Il delegato dovrà accertare la quantità e grado dello spirito estratto, nonchè l'ulteriore impiego.

Per le fabbriche di enocianina, il detto delegato dovrà inoltre accertare, mediante misurazione diretta, la quantità ed il grado dello spirito impiegato per la infusione delle vinacce o di altre sostanze contenenti quel prodotto e la quantità ed il grado dello spirito residuato dalla distillazione per la preparazione dell'enocianina.

Art. 43.

Per le fabbriche di aceto oltre ai registri di magazzino, è obbligatoria la tenuta di altro registro che ponga in evidenza:

a) la quantità e qualità dello spirito introdotto in magazzino;

b) la quantità e qualità dello stesso spirito estratto giornalmente dal magazzino per impiegarlo nella fabbricazione;

c) la quantità di prodotto giornaliero della fabbrica;

d) la quantità e destinazione dello stesso prodotto esportato dalla fabbrica.

Art. 44.

Nelle fabbriche di enocianina, gli agenti incaricati della vigilanza permanente devono tenere uno speciale registro di carico e scarico per annotarvi, di mano in mano che vengono eseguite le operazioni, lo spirito adoperato e quello ricavato dopo la distillazione.

Art. 45.

La distillazione dell'alcool per l'estrazione dell'enocianina deve essere fatta con apparecchi esclusivamente a ciò destinati. Per l'accertamento della quantità, lo spirito dev'essere raccolto in un recipiente graduato in sicura comunicazione con l'apparecchio di distillazione, salvo all'Amministrazione di applicarvi il misuratore meccanico.

Art. 46.

Per le fabbriche di enocianina, l'abbuono o la restituzione dell'intera tassa riguarda lo spirito effettivamente consumato nella preparazione del detto prodotto. Perciò, quando si tratti di abbuono, appena terminata la campagna della lavorazione è liquidata la tassa sulla quantità di spirito non consumata e deve essere pagata dal fabbricante di enocianina direttamente nella tesoreria in una sola rata entro otto giorni dalla sua notificazione. In caso di ritardo si applica la multa del 4 per cento sulla somma non pagata.

Questa disposizione non si applica, quando lo spirito residuato sia reintrodotto nel magazzino di deposito.

Art. 47.

Tanto nel caso di abbuono, quanto in quello della restituzione, le vinaccie e le altre materie che hanno servito all'estrazione dell'enocianina, devono, subito dopo torchiate essere distillate nella stessa fabbrica di enocianina con apparecchi a ciò appositamente destinati, e lo spirito che se ne ricava, accertato dagli agenti di vigilanza o mediante il misuratore meccanico, sarà considerato come residuo della fabbricazione dell'enocianina e dedotto dal consumo.

Art. 48.

I fabbricanti di enocianina che avessero optato per la restituzione diretta della tassa, devono, per ottenerla, farne domanda in carta da bollo da cent. 50 all'Intendenza di finanza.

La domanda dev'essere corredata dall'attestazione dell'ufficio tecnico circa alla quantità ed al grado dell'alcool effettivamente consumato.

Art 49.

Tanto per le fabbriche di aceto, quanto per quelle di enocianina, l'Amministrazione delle finanze ha il diritto di procedere in ogni tempo all'inventario dello spirito in magazzino.

Qualora si rinvengano degli ammanchi che eccedano non solo il calo di giacenza stabilito dall'art. 46 del regolamento doganale, ma ben anco la tolleranza del 2 per cento dell'intiero carico di magazzino, sarà applicata la multa stabilita dall'art. 72 del regolamento stesso. E ciò indipendentemente dall'obbligo dell'esercente di pagare la tassa ogni qualvolta trattisi di abbuono.

TITOLO II.

TASSA DI VENDITA.

Art. 50.

La tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato è determinata nella misura di lire 0.20 per ogni ettolitro e per grado.

Non sono soggetti al pagamento di questa tassa gli spiriti destinati a rialzare la forza alcoolica naturale dei vini, secondo le disposizioni stabilite all'art. 33 della presente legge.

Art. 51.

Il pagamento della tassa di vendita per gli spiriti destinati al consumo ha luogo:

a) all'uscita dalla dogana, dai depositi doganali propriamente detti o da quelli assimilati;

b) all'uscita dalle fabbriche;

c) all'uscita dello spirito dagli opifici di rettificazione.

La tassa di vendita sarà accertata direttamente in tutte le fabbriche.

Il calo da accordare ai fabbricanti sulla quantità di spirito soggetto alla tassa di vendita, è stabilito nella misura di 1/10 degli abbuoni indicati all'art. 5 della presente legge.

Come per gli spiriti così per i vini liquorosi e per le bevande alcooliche e per gli altri prodotti contenenti spiriti importati dall'estero la tassa di vendita sarà riscossa insieme al dazio di confine e alla sovratassa di fabbricazione.

Art. 52.

Agli effetti della presente legge, è considerata vendita al minuto quella esercitata per quantità non superiore a 4 litri.

L'atto di vendita al minuto è considerato come l'apertura di un esercizio non autorizzato e dà luogo a contravvenzione.

Art. 53.

Nessuno può vendere, all'ingrosso o al minuto, spirito o bevande alcooliche senza averne prima ottenuta licenza dall'Intendenza di finanza della provincia. Questa licenza è annuale, ed è valida per l'anno solare nel quale è rilasciata.

Coloro che hanno più esercizi di vendita debbono ottenere la licenza per ciascun esercizio; e coloro, i quali esercitano il traffico dello spirito e delle bevande alcooliche tanto all'ingrosso quanto al minuto devono ottenere due licenze distinte.

Art. 54.

I negozianti all'ingrosso di spiriti e di bevande alcooliche sono obbligati a identificare i loro locali di deposito e di trasformazione.

Art. 55.

I fabbricanti di spiriti, i rettificatori e i negozianti all'ingrosso di spiriti e di bevande alcooliche sono obbligati a tenere speciali registri, nei quali deve essere messo in evidenza il movimento giornaliero degli spiriti e delle bevande alcooliche.

Art. 56.

Chi esercita un opificio per la rettificazione degli spiriti è obbligato a denunziarlo all'Intendenza di finanza della provincia rispettiva.

L'opificio è soggetto alla vigilanza permanente dell'autorità finanziaria.

Art. 57.

Quando gli spiriti soggetti alla tassa di vendita escono dalle fabbriche considerate dall'art. 4, dalle distillerie agrarie soggette all'accertamento diretto della tassa di fabbricazione, dalle distillerie cooperative, di che all'art. 11 della presente legge, ovvero dagli opifici di rettificazione, saranno accompagnati da bolletta di pagamento rilasciata dall'ufficio finanziario.

Le dette distillerie agrarie e quelle cooperative dovranno essere provvedute del locale annesso alla fabbrica, ai termini dell'art. 28 della presente legge.

Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita escono dalle altre fabbriche devono essere accompagnati da bolletta di legittimazione, la quale sarà rilasciata dall'ufficio finanziario, secondo le disposizioni che saranno prescritte dal regolamento.

Art. 58.

Le bollette di pagamento e di legittimazione rilasciate per il trasporto degli spiriti sono equiparate alle bollette considerate all'art. 56 del regolamento doganale.

Art. 59.

Le disposizioni dell'art. 32 della presente legge agli effetti della tassa di fabbricazione, sono applicabili anche a quelli della tassa di vendita.

La quantità di prodotto delle fabbriche tassate sulla produttività giornaliera, destinata alla rettificazione, sarà dedotta dalla quantità totale, accertata agli effetti della tassa di vendita a termini dell'art. 50.

Art. 60.

Gli spiriti e le bevande alcooliche, che escono dai magazzini dei negozianti all'ingrosso in quantità superiore a 4 litri, devono essere accompagnati da bolletta di legittimazione, rilasciata dagli uffici finanziari o dai negozianti medesimi, secondo le discipline stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

Art. 61.

Non è ammesso il trasporto per strada ferrata di spiriti o bevande alcooliche non accompagnati da bollette di pagamento, di cauzione o di legittimazione. Queste bollette devono essere contrassegnate dalle Amministrazioni delle strade ferrate al momento nel quale la merce è presentata per la spedizione e al momento nel quale è consegnata al destinatario.

Art. 62.

Per gli spiriti che si trasportano sulle strade comuni, le bollette di pagamento, di cauzione o di legittimazione possono essere riscontrate lungo il viaggio e al momento dell'arrivo debbono essere presentate all'ufficio finanziario, o in mancanza di questo al sindaco del comune di destinazione.

Art. 63.

Ad agevolare il commercio che si esercita entro l'ambito dei comuni chiusi, il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, è autorizzato a provvedere con speciali discipline, da emanarsi per decreto Reale, perchè si esegua alla entrata dei comuni medesimi il riscontro delle bolle di pagamento, di cauzione e di legittimazione accompagnanti gli spiriti e le bevande alcooliche. In questo caso la circolazione degli spiriti e delle bevande alcooliche nell'ambito dei comuni chiusi è libera e i negozianti all'ingrosso sono dispensati dalle formalità di cui agli articoli 54 e 55 di questa legge.

TITOLO III.

RESTITUZIONI.

Art. 64.

Nei casi di esportazione all'estero, è restituita la tassa pagata allo interno sugli spiriti, tanto naturali, quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciati, in botti o in bottiglie, nella misura di 90 per cento.

Per i vini che si esportano, quando gli interessati ne facciano domanda, sarà restituita l'intera tassa per lo spirito aggiunto, quante volte la miscela dello spirito venga praticata sotto la sorveglianza dell'Amministrazione, nelle forme e con le cautele stabilite dal regolamento.

A partire dal 1°. ottobre 1890, il rimborso o l'abbuono della tassa per lo spirito aggiunto ai vini sarà subordinato all'impiego di alcool etilitico puro o di spirito di vino ad un grado di purezza da determinarsi nel regolamento. A questa condizione saranno parimenti subordinate le miscele con spiriti esteri.

Il modo d'accertamento delle qualità e la determinazione del grado di forza dello spirito da impiegare nelle miscele saranno indicate nel regolamento.

Art. 65.

Per lo spirito proveniente dalle fabbriche interne ed esportato all'estero, sia in natura, sia in aggiunta ai vini, l'abbuono della tassa avrà luogo mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica.

La detrazione dovrà essere fatta in conformità alle bollette d'uscita, o se si tratta di spirito aggiunto ai vini, in conformità anche ai verbali di assistenza alla mescolanza compilati dagli agenti dell'Amministrazione.

Art. 66.

Le disposizioni contenute nei decreti del ministro delle finanze e inserte nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, con la data 31 agosto 1888 e 22 febbraio 1889, riguardanti la determinazione della ricchezza naturale dei vini italiani, per gli effetti del rimborso della tassa sullo spirito, rimarranno in vigore insino a che perdurino le cause dalle quali furono determinate.

La revoca dei decreti medesimi sarà stabilita per decreto Reale, sopra deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto Reale sarà presentato immediatamente al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 67.

Nel caso di ritorno dall'estero di vino nazionale stato conciato con spirito nazionale, per il quale ha luogo la restituzione della tassa di fabbricazione, se il rimborso è già avvenuto, si riscuoterà il dazio proprio del vino, si ricupererà la somma restituita e si applicherà una multa eguale a questa somma. Se il rimborso non è ancora avvenuto, sarà rifiutato, e si procederà alla riscossione del dazio proprio del vino e di una multa eguale alla sonmma che si sarebbe dovuta restituire.

Art. 68.

Quando il reingresso della merce, di che all'articolo precedente, avviene per consentimento dell'Amministrazione, dietro domanda regolare dell'interessato, si prescinderà dall'applicazione della multa

TITOLO IV.

CONTRAVVENZIONI E PENE.

Art. 69.

Ai contravventori alle disposizioni regolamentari, intese ad assicurare la preservazione degli strumenti misuratori, sono estese le pene stabilite dal testo unico di legge approvato con Regio decreto 13 settembre 1874, N. 2056 (Serie 2ª).

Art. 70.

La fabbricazione clandestina degli spiriti è punita con multa ragguagliata al prodotto, ed alla resa in alcool delle materie prime alcooliche ed alcoolizzabili esistenti nella fabbrica e nei locali annessi in misura non minore del doppio della tassa di fabbricazione e di vendita e non maggiore del decuplo.

Art. 71.

La distillazione clandestina degli spiriti è inoltre punita con la confisca degli apparecchi, delle materie prime e del prodotto, senza pregiudizio delle pene pecuniarie ed afflittive stabilite dalla legge doganale.

Art. 72.

L'esistenza di materie prime alcooliche o alcoolizzabili, diverse da quelle dichiarate per la lavorazione, nei locali delle fabbriche di spirito o in quelli per la rettificazione e trasformazione di esso, costituisce contrabbando, ed è punita con multa dal doppio al quadruplo della tassa corrispondente alla resa in alcool della intera quantità delle materie medesime.

Art. 73.

Gli esercenti di una delle industrie contemplate all'art 31 che direttamente od indirettamente sottraessero o tentassero di sottrarre spirito estratto dal magazzino all'impiego cui è stato destinato, saranno passibili di multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo della tassa di fabbricazione non soddisfatta, inerente alla quantità di spirito colta in frode.

Art. 74.

Tanto gli spiriti o le bevande alcooliche che vengono trasportat senza accompagnamento delle bollette di pagamento o di legittimazione o con bollette per le quali il termine di scadenza sia passato, quanto quelli che sono trovati in eccedenza al carico di scrittura dei magazzini all'ingrosso, saranno sottoposti al pagamento del dazio di confine, della sopratassa di fabbricazione e della tassa di vendita, oltre a una multa estensibile dal doppio al decuplo dei mentovati tributi insieme riuniti.

Art. 75.

All'infuori dei casi mentovati nella presente legge, qualunque azione od omissione, mediante la quale si sottragga o si tenti di sottrarre gli spiriti al pagamento della tassa di vendita o a parte di essa, è punita con una multa dal doppio al sestuplo della tassa generale di vendita.

Art. 76.

Il commercio di spiriti e di bevande alcooliche all'ingrosso ed al minuto, esercitato senza licenza, è punito con una multa da 50 a 500 lire.

Art. 77.

La tenuta irregolare dei registri, di cui all'art. 55 per la quale si renda impossibile accertare il movimento degli spiriti, è punita con una multa da 5 a 250 lire.

La mancanza dei registri e la ricusata presentazione di essi agli agenti della finanza sono punite con una multa da lire 50 a 500.

Art. 78.

Qualunque sia l'infrazione alle discipline stabilite dalla presente legge per le fabbriche dell'aceto e dell'enocianina, oltre alle pene suindicate, sarà pronunciata la decadenza della fabbrica per il periodo di un anno dal beneficio dell'abbuono o della restituzione.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 79.

Le spese di accertamento e di vigilanza per la riscossione della tassa sulla fabbricazione e vendita degli spiriti sono a carico dello Stato.

Art. 80.

Saranno a carico degli esercenti le industrie indicate all'art. 34, le spese d'indennità fuori residenza, che fossero dovute ai delegati dell'Amministrazione in base ai regolamenti speciali.

Art 81.

Il Governo del Re è autorizzato a proibire la vendita degli spiriti per uso di bevande, quando sia riconosciuto che non abbiano quel grado di rettificazione che è necessario, udito in via di massima il Consiglio superiore di sanità, nell'interesse dell'igiene pubblica.

Art. 82.

Entro sei mesi dall'attuazione di questa legge, sarà pubblicato uno speciale regolamento, da approvarsi per decreto Reale, sopra proposta dei ministri dell'interno e delle finanze, udito il Consiglio di Stato, per l'esecuzione delle disposizioni della presente legge che hanno carattere di provvedimento igienico.

Art. 83.

Insino a che non sia resa possibile l'applicazione dell'accertamento diretto della tassa di fabbricazione ai termini dell'art. 4 della presente legge, nelle fabbriche che distillano le vinaccie e il vino, varranno anche per le distillerie non agrarie le disposizioni contenute nel primo capoverso dell'art. 10.

Art. 84.

Gli esercenti le fabbriche di spirito agrarie, alle quali non è applicato il misuratore, potranno, fino a tutto il 1839, mettere in deposito lo spirito da loro prodotto in appositi magazzini, che saranno considerati come locali di fabbrica e sottoposti alle prescrizioni della legge doganale pei depositi privati.

In questo caso la tassa di fabbricazione liquidata sarà pagata a misura della estrazione dello spirito dai magazzini.

La presente disposizione sarà applicata nei limiti e colle cautele prescritti per decreto Reale.

Art. 85.

Fino a tutto il 1889 i depositi di spirito potranno farsi non solo in natura, ma anche mescolati ai vini ed ai mosti nei limiti e colle cautele prescritti per decreto Reale.

Tutte le spese di vigilanza, dipendenti dall'esecuzione del presente articolo e del precedente, sono a carico dei fabbricanti.

Art. 86.

Per il primo anno dall'applicazione della presente legge, l'abbuono, di che all'art. 5 lettera *c*, per la distillazione del vino, sarà di 40 per cento

I fabbricanti che, anteriormente al 1° settembre 1889, dichiareranno di produrre spirito dal vino, e si sottoporranno alla liquidazione della tassa di fabbricazione in ragione del prodotto effettivamente accertato, saranno ammessi a godere dell'abbuono considerato nel presente articolo, a partire dal giorno della pubblicazione della legge 11 luglio 1889, N. 6212 (Serie 3ª).

Però lo spirito di vino così ottenuto dovrà essere conservato in speciali magazzini assimilati ai depositi doganali, e non potrà essere estratto da questi, nè venir posto in commercio nello Stato od esportato, che dopo il 31 agosto del corrente anno 1889.

Art. 87.

La presente legge entrerà in vigore col primo giorno di settembre 1889. Dallo stesso giorno, la restituzione o l'abbuono dei diritti per i casi di esportazione, considerati dall'art. 64, saranno fatti prendendo per base la misura delle tasse fissate dagli articoli 1 e 50 di questa legge.

Art. 88.

Per lo spirito gravato della tassa di fabbricazione esistente, alla data dell'attuazione della presente legge, nei depositi delle fabbriche assimilati ai depositi doganali, la tassa sarà dovuta nella misura indicata dall'art. 1.

Per lo spirito rispetto al quale il pagamento della tassa è guarentito mediante cauzione, la liquidazione dei pagamenti non ancora eseguiti sarà riformata in ragione della tassa di che all'art. 1, purchè esista in deposito la corrispondente quantità di prodotto.

In nessun caso, per effetto della presente legge, saranno restituite la tassa di fabbricazione e quella di vendita già pagate.

Art. 89.

Il Governo del Re, udito il parere del Consiglio di Stato, rivedrà e riordinerà le disposizioni regolamentari vigenti sui tributi degli spi-

riti, conformemente alle disposizioni della presente legge e determinerà:

a) le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode alla finanza;

b) i locali da fornirsi gratuitamente nelle fabbriche agli agenti incaricati della vigilanza permanente;

c) le norme per la formazione degli inventari da farsi negli stabilimenti soggetti alla vigilanza permanente;

d) le scritture da tenere per la liquidazione della tassa;

e) i criteri per la determinazione preventiva della tassa giornaliera commisurata alla produttività delle fabbriche di alcool;

f) le dichiarazioni che i fabbricanti e possessori di lambicchi dovranno presentare, e le cautele intese a prevenirne l'uso clandestino;

g) i modi da tenere per l'applicazione degli strumenti indicati nell'articolo 4;

h) le discipline e le altre condizioni per la riscossione delle tasse, per la vigilanza, per le contravvenzioni e per le pene da applicarsi entro i limiti stabiliti dalla legge 3 luglio 1864, n. 1827, dal decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018 e dal presente testo unico di legge;

i) le norme per la restituzione all'uscita dal Regno della tassa degli spiriti, tanto naturali quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciati;

l) il metodo da seguire per ridurre il peso degli spiriti importati dall'estero in misura di capacità e per determinare la tara delle botti.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze:
F. SEISMIT-DODA.

Il Numero **6359** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 29 della legge 11 luglio 1889, N. 6212 (serie 3ª), che dà facoltà al Governo del Re di rivedere e riordinare le disposizioni regolamentari vigenti sui tributi degli spiriti conformemente alle disposizioni di detta legge e del testo unico, il quale fu approvato con odierno Nostro decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sugli spiriti, visto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

(Il regolamento annesso al presente decreto verrà pubblicato domani).

Il Numero **MMMCCCCLIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Bacucco, in provincia di Teramo, prese nelle adunanze dei giorni 15 ottobre 1888 e 16 maggio 1889, concernenti la riforma dello statuto della locale Cassa di risparmio;

Veduta la legge 15 luglio 1888, N. 5546 (Serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Bacucco, composto di quarantasei articoli, visto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Spezia, addì 13 agosto 1889.

UMBERTO.

L. MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCCLV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Modena, prese nelle sedute dei giorni 4, 8, 11 e 13 giugno, e 29 luglio 1889, concernenti la riforma dello statuto della locale Cassa di risparmio;

Veduta la legge 15 luglio 1888, N. 5546 (Serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio in Modena, composto di ventiquattro articoli, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Spezia, addì 13 agosto 1889.

UMBERTO.

L. MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

ERRATA-CORRIGE alla legge N. 6224 (Serie 3ª), che autorizza il comune Pentone (Catanzaro) ad una sovrimposta in eccedenza alla media del triennio 1884-85-86.

Nella pubblicazione seguita nel N. 172 (20 luglio ultimo scorso) della sovracitata legge, essendo stati omessi per errore di copia due capiverso agli articoli 14 e 17 di quella, vengono ora pubblicati in aggiunta e come parte integrante della legge medesima.

L'art. 14 dev'essere completato col seguente capoverso:

Lo stesso comune poi è autorizzato limitatamente all'esercizio 1889, a sovrimporre la maggiore somma di lire 1405,15, eccedendo la media per lire 2121,93 per far fronte con lire 600 ai bisogni ordinarii del bilancio, con lire 805,15 alla costituzione del fondo speciale Strade obbligatorie.

L'art. 17 col capoverso:

Allo stesso comune, e limitatamente all'anno 1889, è concessa facoltà di eccedere la media triennale predetta colla maggiore somma di lire 3360,00, onde conseguire il pareggio del bilancio e provvedere alle spese ordinarie dell'azienda.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio.

Visto il decreto del 30 giugno 1888, che proibisce l'esportazione dall'Isola dell'Elba delle materie indicate alle lettere *a, b, c* del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª);

Considerata l'opportunità di non porre ostacolo alla coltivazione ed al commercio degli agrumi dell'Isola;

Decreta:

E' permessa in tutte le epoche dell'anno la esportazione degli agrumi (frutti), privi di foglie e mondi di terra, dall'Isola dell'Elba.

Il prefetto della provincia di Livorno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino di notizie agrarie e nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura, e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera affinchè cooperino alla sua rigorosa osservanza.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1889.

Il Ministro: L. MICELI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera approvato con R. decreto del 4 marzo 1888 N. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data dell'8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti d'esportazione dei vegetali dai comuni infetti, o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che il comune di Nughedu di San Nicolò, in provincia di Sassari, è fortemente sospetto di essere stato invaso dalla fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 8 marzo 1888, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a, b, c,* del testo unico delle leggi antifillosseriche approvato con Regio decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª), sono estese al comune di Nughedu, in provincia di Sassari.

Il prefetto della provincia di Sassari è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 agosto 1889.

Il Ministro. L. MICELI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con R. decreto del 23 luglio 1889:

Alborghetti Federico e Aimò Manfredo, ufficiali d'ordine nell'Amministrazione carceraria, promossi, per merito d'esame, contabili, a decorrere dal 1° agosto 1889.

Con R. decreto del 1° agosto 1889:

Roselli Arturo e Cavalieri Giuseppe, ufficiali d'ordine nell'Amministrazione carceraria, promossi, per merito d'esame, contabili, a decorrere dal 1° agosto 1889.

Alberighi Pietro, segretario nell'Amministrazione carceraria, dispensato dal servizio, a decorrere dal 16 agosto 1889.

Miccoli Giuseppe, contabile nell'Amministrazione carceraria, retrocesso al posto di segretario, a decorrere dal 16 agosto 1889.

Fiscon Carlo, ufficiale d'ordine nell'Amministrazione carceraria, dispensato dal servizio, a decorrere dal 16 agosto 1889.

Con decreti Reali del 6 agosto corrente e che decorrono dal 16 dello stesso mese:

Rodini cav. Pietro, ispettore di circolo di 2ª classe, promosso, per merito, alla 1ª classe.

Marinucci cav. Giuseppe, ispettore di circolo di 2ª classe, promosso, per merito, alla 1ª classe.

Oddone cav. Maggiorino, direttore di 2ª classe, promosso, per anzianità e merito, alla 1ª classe.

Torre cav. Camillo, ispettore di circolo di 2ª classe, promosso, per merito, alla 1ª classe.

Bonavera cav. Giuseppe, Fassa cav. Pietro e Maresca cav. Luigi, direttori di 3ª classe, promossi, per anzianità, alla 2ª classe.

Giovenale cav. Chiaffredo, Spano cav. Marc'Antonio, Paradiso cav. Giovanni, Marchesini cav. Cesare, De Luca cav. Gio. Batta, Pertone cav. Vittorio e Scarambone cav. Ugo, direttori di 3ª classe, promossi, per merito, alla 2ª classe.

Cacioppo Francesco, Bessone cav. Enrico, Scotto Federico, Ruggero Filippo e Pozzana Luigi, direttori di 4ª classe, promossi, per anzianità, alla 3ª classe.

Cardosa cav. Gaetano, Pera Ettore, Durante Giovanni, Barraco Ferdinando, De Angelis Ernesto, Gallotti Giovanni, Doria cav. Alessandro, direttori di 4ª classe, promossi, per merito, alla 3ª classe.

Migliacci Giuseppe, Robecchi Gaudenzio, Piccardi Paolo, Tonarelli Italo, Sicca Giovanni, Benelli dott. Giulio, De Stefano Rocco, Porrone Bassano, Manera Pietro, Codebò Roboamo, vice direttori, promossi, per merito, direttori di 4ª classe.

De Vivo Leopoldo, Meriondo Domenico, Gazzani Cesare, Bocca Felice, Ruggero Nicola, De Luca Ferdinando, Alberti Stefano, Pietrafesa Ferdinando, Farina Nicola, De Rosa Enrico, Florio Gaetano, Galasso Enrico Maria, Colacino Tommaso, Cellesi Domenico, Stellato Oreste, vice direttori, promossi, per merito, direttori di 4ª classe.

De Benedetti Edoardo, Amoretti Andrea, Danise Enrico, Giampietri Antonio, Camuri Giuseppe, Querci Epaminonda, Colombo Luigi, Caruso Agostino, Moraschi Luigi, contabili, promossi, per merito di esame, vice direttori.

Ferrara Giacomo, Scognamiglio Pasquale, Tufolo Luigi, Pacelli Luigi, Picchiottini Alessandro, Santoro Emanuele, Caputo Ferdinando, Mugellini Giuseppe, Opletal Andrea, Pironi Pompeo, ufficiali d'ordine, promossi, per anzianità, segretari.

Mercurio Luigi, ufficiale d'ordine, promosso, per merito, segretario.

Con R. decreto del 6 agosto 1889:

Carta Fedele, contabile nell'Amministrazione carceraria, retrocesso al posto di segretario, a decorrere dal 16 agosto 1889.

Calsamiglia Antonio, direttore di 3ª classe nell'Amministrazione carceraria, collocato a riposo, per motivi di salute ed in seguito a sua domanda, a decorrere dal 16 agosto 1889.

Rocca Giovanni, contabile nell'Amministrazione carceraria, collocato in aspettativa, per motivi di salute ed in seguito a sua domanda, a decorrere dal 16 agosto 1889.
Leo Luca, ufficiale d'ordine, promosso, per anzianità, segretario.
Vitolo Carlo e Vincenzi Vittorio, ufficiali d'ordine, promossi, per merito, segretari.
Miniati Miniato e Umana Antonio, ufficiali d'ordine, promossi, per anzianità, segretari.
Biandini Corrado, Chicca Lelio, Bartolini Ruggero, Lisi Pilade, Prayer-Galletti Alfredo, Verdelli Cesare, Morelli Pasquale, Barozzi Garibaldo, Del Bello Luigi e Tedesco Francesco, ufficiali d'ordine, promossi, per merito, segretari.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I — SEZIONE II

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Con atto privato fatto a Londra in data 11 giugno 1889, autentico Charles Berkley Harris, notaio a Londra, registrato in Torino il 21 giugno 1889, al N. 10496, vol. 18, atti privati, il sig. *Meeze Arthur George*, domiciliato a Redhill, Contea di Surry (Inghilterra), ha ceduto e trasferito alla *The Hydro Carbon Gas Light and Fuel Company Limited* con sede a Londra, tutti i suoi diritti sull'attestato di privativa industriale di cui è concessionario in Italia, in data 18 ottobre 1887, vol. 41, N. 72, della durata di anni 15, a datare dal 30 settembre 1887 per un trovato designato col titolo: « Perfectionnements aux procédés et appareils employés pour la fabrication du gaz ».

Detto atto di trasferimento venne presentato alla Prefettura di Torino nel giorno 25 giugno 1889, e registrato all'Ufficio speciale della Proprietà industriale presso questo Ministero, a norma e per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, addì 29 agosto 1889.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

CONVENZIONE ADDIZIONALE *alla Convenzione stipulata fra l'Amministrazione postale italiana e l'Amministrazione postale degli Stati Uniti d'America il 31 marzo ed il 20 aprile 1877 concernente il cambio dei vaglia postali.*

Art. 1.

Con mutuo consentimento il secondo paragrafo dell'art. 1 della detta Convenzione è abrogato e rimpiazzato da un nuovo paragrafo che è il seguente:

« L'importo massimo di ciascun vaglia è fissato a cento dollari, « moneta nazionale corrente, se emesso negli Stati Uniti e a cinque- « cento lire in oro, se emesso nel Regno d'Italia ».

Art. 2.

Questa Convenzione addizionale avrà effetto col 24 giugno 1889 e continuerà ad essere in vigore fino a tanto che durerà la Convenzione del 31 marzo e 20 aprile 1877.

Fatta in doppio originale e firmata a Roma addì 19 marzo dell'anno del Signore 1889 e a Washington addì 3 aprile dell'anno del Signore 1889.

Il Ministro delle poste e dei telegrafi del Regno d'Italia
P. LACAVA.

Il Direttore Generale delle poste degli Stati Uniti
J. WANAMAKER.

REGIA UNIVERSITÀ DI PADOVA

Scuola d'applicazione per gli ingegneri

ELENCO *degli ingegneri civili proclamati in questa Scuola d'applicazione nella sessione ordinaria estiva dell'anno* ***1888-89.***

1. Leffi Achille, ottenne, nell'esame generale, su 100, punti 100.
2. Rossi Luigi, id. 100.
3. Vian Umberto, id. 100.
4. Fasolo Giorgio, id. 99.
5. Carraro Leopoldo, id. 98.
6. Premoli Enrico, id. 98.
7. De Stefani Antonio, id. 90.
8. Martini Giovanni, id. 90.
9. Tescari Giovanni, id. 90.
10. Mazzotto Leone, id. 88.
11. Tattara Francesco, id. 86.
12. Toniolo Angelo, id. 85.
13. Codognola Francesco, id. 84.
14. Romaro Filiberto, id. 84.
15. Vezù Vincenzo, id. 81.
16. Ongaro Antonino, id. 83.
17. Guzzoni Ercole, id. 82.
18. Piermartini Virginio, id. 82.
19. Barbieri Andrea, id. 80.
20. Malvezzi Giuseppe, id. 80.
21. Polese Giacomo, id. 80.
22. Saccardo Luigi, id. 80.
23. Schiffi Massimiliano, id. 80.
24. Panigai Carlo, id. 78.
25. Troyer Francesco, id. 78.
26. Trieste Eugenio, id 76.
27. Rizzardi Pietro, id 75.
28. Zoccoletti Ernesto, id. 74.

NB. Sono disposti in ordine di merito, desunto dalla classificazione ottenuta nell'esame generale. Quelli che nell'esame generale ebbero ugual numero di punti, sono tra di loro disposti in ordine alfabetico.

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di concorso al posto di volontario gratuito fra gli impieghi di ufficiale d'ordine all'estero.

Il 14 ottobre 1889 alle ore 9 ant. avranno principio gli esami di concorso per due posti di volontariato gratuito per la carriera degli ufficiali d'ordine all'estero, dei quali uno presso la R. Ambasciata a Berlino e l'altro presso la R. Ambasciata in Vienna.

L'ammissione agli esami di concorso e gli esami stessi saranno regolati dalle disposizioni contenute nel regolamento approvato con Real decreto del 6 agosto 1889.

Le domande di ammissione scritte e sottoscritte di tutto pugno dall'aspirante, su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate non più tardi del 15 settembre p. v., trascorso il quale termine esse saranno respinte. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° Attestato di cittadinanza italiana.

2° Fede di nascita da cui risulti che l'aspirante ha non meno di 20 anni nè più di 30.

3° Certificato medico comprovante la sana e robusta costituzione fisica dell'aspirante.

4° Certificato comprovante che il candidato si trova in una conveniente posizione di famiglia.

5° Attestato di aver sempre tenuto buona condotta.

6° Certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare.

7° Diploma di licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

Gl'impiegati d'ordine del Ministero, i quali a mente dell'art. 5 del regolamento suddetto fossero ammessi al concorso, sono dispensati dalla presentazione degli accennati documenti.

Gli esami sono scritti ed orali, e durano tre giorni, dei quali due sono assegnati per le prove scritte ed il terzo per la prova orale.

La prova scritta del primo giorno (14 ottobre) consisterà:

1° Nel dare un saggio di perfetta calligrafia secondo il tipo adottato dal Ministero ed annesso al programma d'esame.

2° Nel tradurre in italiano e nello scrivere sotto dettatura un brano di un libro francese.

3° Nel tradurre e nello scrivere sotto dettatura un brano di un libro tedesco.

La prova scritta del secondo giorno (15 ottobre) consisterà:

1° In una composizione italiana sopra un tema di carattere storico o letterario.

2° Nella risoluzione di un problema aritmetico e nella formazione di una tabella statistica.

L'esame orale sarà dato in uno dei giorni successivi da determinarsi dalla Commissione esaminatrice, ed in esso i candidati dovranno dar prova:

1° Di saper parlare correntemente la lingua francese e tedesca

2° Di conoscere l'economia dei servizi di archivio, di registrazione e di spedizione.

3° Di conoscere la tariffa consolare, la circoscrizione diplomatica e consolare e le regole fondamentali della contabilità.

4° Di conoscere il sistema monetario e quello dei pesi e delle misure dell'Impero germanico e della Monarchia Austro-Ungarica.

5° Di possedere almeno le nozioni elementari della storia, della geografia e dell'ordinamento politico e di quello amministrativo del Regno, e le nozioni elementari della disciplina medesima relativamente alla Germania ed all'Austria-Ungheria.

La Commissione esaminatrice procederà secondo le norme indicate all'art 12 del regolamento approvato con R. decreto del 27 settembre 1887.

In niun caso si ammetteranno al volontariato altri aspiranti oltre ai due posti pei quali è aperto il concorso.

Roma, 30 agosto 1889. 1

Avviso di concorso al posto di volontario gratuito fra gli impieghi di ufficiale d'ordine all'estero.

Il 14 ottobre, 1889 alle ore 9 ant, avranno principio gli esami di concorso per un posto di volontariato gratuito per la carriera degli ufficiali d'ordine all'estero presso la R. Ambasciata a Parigi.

L'ammissione agli esami di concorso e gli esami stessi saranno regolati dalle disposizioni contenute nel regolamento approvato con Reale decreto del 6 agosto 1889.

Le domande d'ammissione, scritte e sottoscritte di tutto pugno dall'aspirante, su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate non più tardi del 15 settembre p. v, trascorso il qual termine esse saranno respinte. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° Attestato di cittadinanza italiana.

2° Fede di nascita da cui risulti che l'aspirante ha non meno di 20 anni nè più di 30

3° Certificato medico comprovante la sana e robusta costituzione fisica dell'aspirante.

4° Certificato comprovante che il candidato si trova in una conveniente posizione di famiglia.

5° Attestato di aver sempre tenuto buona condotta.

6° Certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare.

7° Diploma di licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

Gli impiegati d'ordine del Ministero, i quali, a mente dell'art. 5 del regolamento suddetto fossero ammessi al concorso, sono dispensati dalla presentazione degli accennati documenti.

Gli esami sono scritti ed orali e durano tre giorni, dei quali due sono assegnati per le prove scritte ed il terzo per la prova orale.

La prova scritta del primo giorno (14 ottobre) consisterà:

1° nel dare un saggio di perfetta calligrafia secondo il tipo adottato dal Ministero ed annesso al programma d'esame.

2° nel tradurre in italiano e nello scrivere sotto dettatura un brano di un libro francese.

La prova scritta del secondo giorno (15 ottobre) consisterà:

1° in una composizione italiana sopra un tema di carattere storico o letterario.

2° nella risoluzione di un problema aritmetico e nella formazione di una tabella statistica.

L'esame orale sarà dato in uno dei giorni successivi da determinarsi dalla Commissione esaminatrice ed in esso i candidati dovranno dar prova:

1° di saper parlare correntemente la lingua francese.

2° di conoscere l'economia dei servizi di archivio, di registrazione e di spedizione.

3° di conoscere la tariffa consolare, la circoscrizione diplomatica e consolare e le regole fondamentali della contabilità.

4° di conoscere il sistema monetario e quello dei pesi e delle misure della Francia.

5° di possedere almeno le nozioni elementari della storia, della geografia e dell'ordinamento politico e di quello amministrativo del Regno, e le nozioni elementari della disciplina medesima relativamente al paese suddetto.

La Commissione esaminatrice procederà secondo le norme indicate all'art. 12 del regolamento approvato con Reale decreto del 27 settembre 1887.

In niun caso si ammetteranno al volontariato altri aspiranti oltre al posto per il quale è aperto il concorso.

Roma, 30 agosto 1889.

Avviso di concorso al posto di volontario gratuito fra gli impieghi d'ufficiale d'ordine all'estero.

Il 14 ottobre 1889, alle ore 9 ant, avranno principio gli esami di concorso per un posto di volontariato gratuito per la carriera degli ufficiali d'ordine all'estero presso la R. ambasciata a Londra.

L'ammissione agli esami di concorso e gli esami stessi saranno regolati dalle disposizioni contenute nel regolamento approvato con Real decreto del 6 agosto 1889.

Le domande d'ammissione, scritte e sottoscritte di tutto pugno dall'aspirante, su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate non più tardi del 15 settembre p. v, trascorso il qual termine esse saranno respinte. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. Attestato di cittadinanza italiana.

2. Fede di nascita da cui risulti che l'aspirante ha non meno di 20 anni nè più di 30.

3. Certificato medico comprovante la sana e robusta costituzione fisica dell'aspirante.

4. Certificato comprovante che il candidato si trova in una conveniente posizione di famiglia.

5. Attestato di aver sempre tenuto buona condotta.

6. Certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare.

7. Diploma di licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

Gli impiegati d'ordine del Ministero, i quali, a mente dell'art. 5 del regolamento suddetto, fossero ammessi al concorso, sono dispensati dalla presentazione degli accennati documenti.

Gli esami sono scritti ed orali e durano tre giorni, dei quali due sono assegnati per le prove scritte ed il terzo per la prova orale.

La prova scritta del primo giorno (14 ottobre) consisterà:

1° nel dare un saggio di perfetta calligrafia secondo il tipo adottato dal Ministero ed annesso al programma d'esame;

2° nel tradurre in italiano e nello scrivere sotto dettatura un brano di un libro francese;

3° nel tradurre e nello scrivere sotto dettatura un brano di un libro inglese.

La prova scritta del secondo giorno (15 ottobre) consisterà:

1° in una composizione italiana sopra un tema di carattere storico o letterario;

2° nella risoluzione di un problema aritmetico e nella formazione di una tabella statistica.

L'esame orale sarà dato in uno dei giorni successivi da determinarsi dalla Commissione esaminatrice ed in esso i candidati dovranno dar prova:

1° di saper parlare correntemente la lingua francese e inglese;

2° di conoscere l'economia dei servizi d'archivio, di registrazione e di spedizione;

3° di conoscere la tariffa consolare, la circoscrizione diplomatica e consolare e le regole fondamentali della contabilità;

4° di conoscere il sistema monetario e quello dei pesi e delle misure dell'Inghilterra;

5° di possedere almeno le nozioni elementari della storia, della geografia e dell'ordinamento politico e di quello amministrativo del Regno e le nozioni elementari della disciplina medesima relativamente al paese suddetto.

La Commissione esaminatrice procederà secondo le norme indicate all'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto del 27 settembre 1887.

In niun caso si ammetteranno al volontariato altri aspiranti oltre al posto per il quale è aperto il concorso.

Roma, 30 agosto 1889. 1

MINISTERO DELLA MARINA

(Segretariato generale).

Notificazione di concorso per un posto di maestro di ballo nella Regia Accademia navale in Livorno.

È aperto nella Regia Accademia navale un concorso per titoli ad un posto di maestro di ballo, col grado di maestro aggiunto di 2ª classe, e con l'annuo stipendio di lire 1000.

Gli aspiranti al detto concorso dovranno far pervenire, non più tardi del 15 ottobre 1889, al Comando della Regia Accademia navale regolare domanda corredandola dei seguenti documenti:

1. Copia dell'atto di nascita debitamente legalizzato;
2. Certificato dell'ufficiale di stato civile del luogo di nascita, da cui consti che il concorrente è cittadino del Regno;
3. Certificato penale con data non anteriore al 1° settembre 1889;
4. Attestato di sana costituzione fisica;
5. Titoli e documenti comprovanti l'idoneità o l'abilità nell'insegnamento.

Le domande e i documenti che fossero inviati al Comando della Regia Accademia navale dopo il 15 ottobre 1889, non saranno presi in considerazione.

Il candidato prescelto dovrà recarsi a Livorno e prendervi dimora stabile appena ricevuta partecipazione della conseguita nomina, la quale però non sarà definitiva che dopo il primo anno d'esperimento.

Roma, li 24 agosto 1889.

Il Sottosegretario di Stato: E. Morin.

IL PREFETTO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO di Siena

Veduta la lettera del Ministero della istruzione pubblica del 5 luglio 1881 di N. 9260;

Veduti gli articoli 22, 24 e 25 dello Statuto organico del R. Istituto dei sordo-muti in Siena, approvato con R. decreto in data 7 aprile 1878;

FA NOTO:

È aperto da oggi a tutto il dì 20 del prossimo futuro mese di settembre il concorso a due posti gratuiti governativi per maschi o femmine nel R. Istituto suddetto.

Per l'ammissione al concorso dovranno i postulanti giustificare con esibizione di analoghi certificati:

a) di essere in età fra i nove e i dodici anni;

b) di appartenere a famiglia povera;

c) di aver subita la inoculazione del vaiuolo e di non essere affetto da malattie cutanee e contagiose.

La durata della concessione è di anni sette necessarii al compimento del corso di educazione ed istruzione nell'Istituto suindicato.

Le domande dovranno essere presentate alla Direzione dell'Istituto dei sordo-muti in Siena entro il tempo utile sopra indicato.

Siena, li 20 agosto 1889.

Per il prefetto presidente: E. Gori C. D.

R. Provveditorato agli studi della provincia di Reggio Calabria

Visto che nel Convitto nazionale, annesso al R. liceo ginnasiale Campanella di questa città sono vacanti due posti semigratuiti governativi pel nuovo anno scolastico;

Visto il regolamento approvato con Regio decreto 11 novembre 1838;

NOTIFICA:

È aperto il concorso a due posti semigratuiti vacanti in questo Convitto nazionale Campanella. Questi posti saranno conferiti per esame, al quale non saranno ammessi se non quei giovani che avranno comprovato di appartenere a famiglia di scarsa fortuna; di godere i diritti della cittadinanza italiana; di aver compiuto gli studi elementari e di non oltrepassare il dodicesimo anno di età a tutto settembre p. v.

Al requisito dell'età è fatta eccezione per gli alunni dello stesso Convitto, o di altro Convitto pubblico.

Il candidato per essere ammesso al concorso deve presentare al rettore del Convitto nazionale i seguenti documenti non più tardi del giorno quindici prossimo settembre.

a) Un'istanza in carta legale scritta di sua propria mano, sulla quale sia anche detto in che scuola o in che classe faccia o abbia fatto gli studi;

b) La fede legale di nascita;

c) Un attestato di frequenza alla scuola e di promozione rilasciato dal direttore;

d) Un certificato di moralità, rilasciato dalla Giunta municipale;

e) Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, attestata dall'agente delle tasse, sul patrimonio dei genitori e del candidato stesso:

Tutti i sopra descritti documenti dovranno essere presentati entro il termine stabilito nel presente avviso di concorso: posteriormente nessuna istanza potrà essere accolta. Ogni frode in tali documenti sarà punita colla esclusione del concorso, o con la perdita del posto quando già sia stato conferito.

Il candidato proveniente da pubbliche scuole non è ammesso al concorso, se nella sessione ordinaria non abbia superato gli esami di promozione dalla classe che frequentò durante l'anno, come non è

ammesso, se voglia, nel concorso, esporsi all'esame non corrispondente alla classe da cui fu promosso.

Il giorno quindici ottobre prossimo alle ore 8 ant si apriranno gli esami del concorso presso il R. liceo ginnasio Campanella in questa città. Tali esami progrediranno con quell'ordine ed in quei giorni che verranno fissati dal presidente della Giunta esaminatrice, e da esso notificati in apposita tabella, che sarà affissa all'Albo del detto liceo-ginnasio.

Gli esami verranno dati secondo le norme contenute nel sopra citato R decreto 11 novembre 1888.

Reggio Calabria, 8 agosto 1889.

Il R. provveditore: ISNARDI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 31 agosto 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6

Barometro a mezzodì . . . . . = 762, 9
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 27
Vento a mezzodì . . . . . . W. debole.
Cielo a mezzodì . . . . . . sereno.
Termometro centigrado { massimo = 30°,9, minimo = 17°, 5,

31 *agosto 1889.*

Europa pressione minima Nord, alquanto bassa Sud-Ovest, generalmente elevata altrove. Irlanda settentrionale 768; Bodo 751.

Italia 24 ore: barometro disceso dovunque; cielo generalmente sereno; venti deboli freschi intorno ponente. Temperatura aumentata. Stamane cielo sereno, venti freschi quarto quadrante Puglie, Otranto; deboli intorno ponente altrove. Barometro 763 basso Adriatico, 765 estremo Nord-Ovest e Sardegna. Mare calmo fuorchè Sud Adriatico.

Probabilità: venti deboli intorno al ponente, cielo generalmente sereno, ancora temperatura in aumento.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 1° settembre 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 764, 3
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 38
Vento a mezzodì . . . . . WSW. moderato
Cielo a mezzodì . . . . . sereno.
Termometro centigrado { massimo = 30°, 0, minimo = 17°, 4.

1° *settembre 1889.*

Europa pressione generalmente elevata. Arcangelo 755, Amburgo 767, Inghilterra settentrionale 768.

Italia 24 ore: barometro leggermente salito Sud, quasi stazionario altrove; cielo generalmente sereno; venti deboli; temperatura aumentata. Stamane cielo piovoso Porto Maurizio, nuvoloso Liguria, sereno altrove. Venti deboli specialmente settentrionali. Barometro 764 a 765 mill. al Nord e versante adriatico; da 765 a 766 altrove. Mare calmo.

Probabilità: cielo generalmente sereno, venti deboli vari, ancora temperatura elevata.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

COSTANTINOPOLI, 30. — La deputazione candiotta incaricata di negoziare con Chakir pascià si dimise dopo di avergli consegnato una protesta violentissima.

Dispacci dei consoli dicono che ciò indica che la lotta continuerà.

Si assicura che Chakir, il quale aveva istruzioni di usare tutti i mezzi di conciliazione, abbia domandato l'autorizzazione di usare d'ora innanzi mezzi di rigore, essendo altrimenti la repressione impossibile.

I rapporti dei diplomatici rappresentano la situazione del Governo greco come critica. Il Governo spinto dalle aspirazioni nazionali potrebbe essere costretto a tentare qualche colpo sull'Isola di Candia. Tricupis che si oppone a tale politica, avrebbe intenzione di dimettersi. Lo stesso ministro turco in Atene crede la situazione in Grecia tale, che la Turchia deve prendere precauzioni contro ogni sorpresa.

LONDRA, 30. — Le manovre navali sono terminate senza incidenti notevoli.

PAVIA, 1. — Oggi i membri dell'Unione internazionale permanente del tramway visitarono la Certosa di Pavia, dove furono accolti dai commendatori Magenti e Lanzirotti e da numerosa comitiva.

Quindi ebbe luogo un *lunch* all'*Hôtel Canti*, alla fine del quale fecero brindisi applauditi Michelet, Bignami, Lanzirotti e Magenta.

Giunse un telegramma dell'onorevole ministro Finali al quale fu tosto risposto con altro telegramma, proposto da Thonet.

PARIGI, 1. — Gli operai sono giunti qui nel pomeriggio, ricevuti alla stazione dai deputati Brsly e Camelinat e dai consiglieri municipali Saint-Martin e Bassinet. Vi furono grida di *Viva la Francia Viva l'Italia!*

Camelinat dette il benvenuto agli operai, e questi, poscia, si recarono in corteo, con numerose bandiere italiane, agli alloggi loro preparati.

Nessun incidente.

MASSAUA, 31. — All'Asmara, oltre al forte Betmahà, ormai inespugnabile, senza il concorso dell'artiglieria, è stata fortificata e occupata una vicina collina I soldati lavorano energicamente a compiere le fortificazioni, i magazzini e gli alloggiamenti onde sempre più affermare il nostro possesso nell'Hamasen.

VICENZA, 1. — La missione etiopica, giunta iersera, visitò stamane la cattedrale.

Domani si recherà a Schio, Piovene ed Arsiero per visitarvi gli opifici.

Quindi la missione tornerà a Vicenza e proseguirà per Venezia.

CHATEAUSALINS (Alsazia Lorena), 1. — Il governatore, principe Hohenlohe, interpellato in occasione del suo giro nel circondario di Châteausalins, sulla soppressione dei passaporti, disse che le relative domande sono state sottomesse all'imperatore e che bisogna aspettare la sua decisione.

SAARGEMUND, 1. — Il principe di Hohenlohe, accompagnato dal sottosegretario di Stato Schrant, è giunto qui stamane per inaugurare l'Esposizione agricola del distretto di Lorena.

Il sindaco lo salutò con un discorso.

I pompieri e le associazioni, con musiche, facevano ala sul passaggio del governatore.

La città è pavesata.

LONDRA, 1. — Il Comitato degli scioperanti decise di ritirare il manifesto col quale invitava i lavoratori di Londra a proclamare lo sciopero generale. Nello stesso tempo, fece appello alle *Trades-Unions* d'Inghilterra e dell'estero, onde prestino assistenza pecuniaria agli scioperanti

CANEA, 1. — I distretti di Kissamo e Selino furono pacificamente occupati dalle truppe. I musulmani cominciano a rientrare nei loro villaggi. Si può ritenere la pace ristabilita nell'isola.

SOFIA, 1. — La Porta, in risposta alla comunicazione della Bulgaria relativamente ai preparativi militari della Serbia, ha telegrafato al Governo bulgaro che la Bulgaria fa parte integrante della Turchia e che, per conseguenza, qualsiasi aggressione che venisse commessa contro la Bulgaria, sarebbe pure diretta contro la Turchia; sicchè la Bulgaria non ha nulla da temere; d'altronde la Serbia non è materialmente capace di attaccare la Bulgaria.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 31 agosto 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1ª grida	1 luglio 89	—	—		— —		94 15	— —	
RENDITA 5 0[0 2ª »	—	—	—	93 95	93 95			— —	
detta 3 0[0 1ª grida	1 aprile 89	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 2ª »	»	—	—		— —			63 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860[64	»	—	—		— —			95 50	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			95 —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			95 —	
» Rothschild	1 giugno 89	—	—		— —			98 50	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» 4 0[0 1ª Emissione	1 aprile 89	500	500		— —			465 —	
» 4 0[0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			460 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500	461 50	461 50			— —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			485 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			505 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			702 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			592 —	
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			582 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1780 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1090 —	
» » Generale	»	500	250		— —		559 536	— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			715 —	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			135 —	
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —			485 —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			475 —	
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			645 —	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			460 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —		1105 102 100 98 97	— —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —		(96 95 92 83	1000 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —		1560	— —	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —			300 —	
» » Immobiliare	»	500	500		— —		647 646 645 643	— —	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			260 —	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			80 —	
» » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —		189 185 182	— —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			135 »	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 aprile 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			412 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			500 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			255 »	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			100 —	
» » Vita	»	250	125		— —			245 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			294 »	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 89	500	500		— —			493 75	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			215 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0[0	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0[0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

30 agosto 1889

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 93 773
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . . » 91 603
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . . . » 61 082
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . » 59 770

V. Trocchi, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 25
	Parigi	Chèques	»	»	101 05
4	Londra	90 giorni	»	»	25 27
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 agosto
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE AGOSTO 1889.

Rendita 5 0[0	94 —	Az. Banca di Roma	720 —	Az. Soc. Molini e Magazzini Generali	270 —
» 3 0[0	63 —	» » Tiberina	125 —	» » Tramway Omnib.	205 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0	— —	» » Ind. e Comm.	500 —	» » Fondiar. Italiana	145 —
Prestito Rothschild 5 0[0	93 50	» » » » (certif. provv.)	490 —	» » delle Miniere e Fond. Antimonio	— —
Obbl. Città di Roma 4 0[0	465 —	» » Provinciale	— —	» » Mater. Laterizi	265 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	462 —	» Soc. Cred. Mobiliare	650 —	» » Navigazione Generale Italiana	410 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	485 —	» » » Meridion.	470 —	» » Metallurgica Italiana	500 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1[2 0[0	505 —	» » per Illum. a Gaz (stampigliate)	1120 —	» della Piccola Borsa	255 —
Az. Ferr. Meridionali	702 —	» » certif. provvis. Emissione 1888	1030 —	» » Fondiar. Incendi	100 —
» » Mediterranee	592 —	» » Acqua Marcia	1590 —	» » » Vita	250 —
» » » » (certificati provv.)	582 —	» » per condotte di acqua	305 —	» » Ferroviarie	300 —
» Banca Nazionale	1800 —	» » Generale per la Illuminazione	80 —	Obbl. Soc. Immobiliare 5 0[0	405 —
» » Romana	1100 —	» » Immobiliare	610 —	» Soc. Immob. 4 0[0	215 —
» » Generale	580 —				